
Mer 23 Set, 2020

Comunicazione domicilio digitale al Registro Imprese entro il 1° ottobre

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (PEC) (art. 37 del D.L. 76/2020 [Decreto Semplificazioni](#)). La **mancata comunicazione** comporterà l'irrogazione di una **sanzione amministrativa** come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Le imprese sono invitate a:

1. verificare il **corretto funzionamento** del proprio domicilio digitale (PEC);
2. controllare la **corretta iscrizione** del domicilio digitale al Registro delle imprese;
3. **in mancanza di un domicilio digitale** attivo **richiederlo** a un [gestore autorizzato](#) e **comunicarlo al Registro delle imprese** tramite la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice - iscrizione PEC" disponibile online all'indirizzo <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action>;
4. In alternativa è sempre possibile utilizzare [ComUnica - Starweb](#) da parte del titolare o da parte di un soggetto da questo delegato

Come verificare l'iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:

consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal [cassetto digitale dell'imprenditore](#) ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e selezionare "non sono un rappresentante legale".

L'Ufficio del Registro delle Imprese è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 02 Ott, 2025